

COMUNE DI CAIOLO
Provincia di Sondrio

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: Processo di razionalizzazione delle partecipazioni comunali.
Approvazione del "Piano Operativo – Relazione Tecnica" art. 3, c. 611 e ss. della
L. n. 190 del 23.12.2014 -

L'anno **2016** addi **VENTINOVE** del mese di **APRILE** - alle ore 21.00 - nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.


All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BRANCHINI ELEONORA	X	
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO	X	
BRANCHINI GIANMARIO		X
CAMER NICOLA	X	
BERNARDARA VANESSA		X
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale **Pansoni Dr.ssa Annalisa.**

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



PREMESSO che la legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha imposto agli enti locali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall'ente locale;

RICORDATO che il piano operativo di razionalizzazione deve ispirarsi ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica;
- contenimento della spesa;
- buon andamento dell'azione amministrativa;
- tutela della concorrenza e del mercato.

RICHIAMATO l'art 1, comma 611, della sopracitata Legge di stabilità che indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

EVIDENZIATO che:

- l'art 1, comma 612, della L. n. 190/2012 prevede che i Sindaci definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata;

RICORDATO che:

- a norma del comma 612 dell'articolo unico della L. n.190/2014, questo Comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società, trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 06.07.2015;
- il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione;

PRESO ATTO che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni predispongono, entro il 31 marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DATO ATTO che, per le motivazioni già esposte nel Piano Operativo e Relazione Tecnica, sottoscritti dal Sindaco in data 29.06.2015 e approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 02.07.2015, si ritiene di confermare il mantenimento delle partecipazioni societarie possedute da questo Comune;

VISTA la Relazione del Sindaco, conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 e ritenuta meritevole di approvazione;

RICORDATO, altresì, che la legge n. 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, meglio conosciuta come legge Madia di Riforma della P.A., prevede l’emanazione di undici schemi di decreti legislativi di attuazione, tra i quali il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTO l’art. 1, comma 611 e s.s., della Legge 190/2014;

VISTO, altresì, l’art. 42, comma 2, lettere e) e g) del TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art 239 del TUEL;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 contrari, formulati nei modi di legge dai n.9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) Di approvare la “Relazione conclusiva del processo di riorganizzazione delle società partecipate del Comune di Caiolo”, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di demandare al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria e Amministrativa tutti i provvedimenti conseguenti all’adozione del presente atto, quali la trasmissione del Piano alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 e la pubblicazione dello stesso sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente – sottosezione 1° livello Enti controllati – sottosezione di 2° livello Società partecipate.



COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO

**Relazione conclusiva
del
processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015
(articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014)**

Approvata con delibera C.C. n. 16... del 29.04.2016

IL SINDACO

RICHIAMATO il "Piano Operativo - Relazione Tecnica" delle società partecipate dal Comune di Caiolo, predisposto dal Sindaco, ai sensi dell' art 1, comma 611 e s.s. , della Legge n. 190 del 23.12.2014 e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 02.07.2015;

RICORDATO che l'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014 stabilisce che:

- i Sindaci entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- la suddetta relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (D.Lg.vo n. 33/2013);

PRESO ATTO che il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2015 ha imposto agli Enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette e nel contempo ha indicato i seguenti criteri generali cui ispirare il processo di razionalizzazione:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

EVIDENZIATO che il Comune di Caiolo partecipa alle seguenti Società:

- 1) Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. (S.E.C.A.M)
- 2) Società Trasporti Pubblici Servizi S.p.A. (S.T.P.S.)
- 3) Società Avio Valtellina S.p.A

RITENUTA la propria competenza, espressamente prevista dal predetto comma 612, e fermo restando l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

DISPONE

di confermare quanto contenuto nel "Piano operativo- Relazione tecnica "delle Società partecipate del Comune di Caiolo, predisposto ai sensi dell' art 1, comma 611 e s.s., della L. 190/2014 e approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 02.07.2015, in merito al mantenimento delle partecipazioni di questo Ente nelle seguenti Società:

SOCIETÀ S.EC.AM. S.P.A.

Il Comune partecipa al capitale della suddetta società con una quota dello 0,29%.

La Società per l'Ecologia e l'Ambiente Spa è una società per azioni a capitale interamente pubblico detenuto dalla Provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità Montane di Valtellina e Valchiavenna e dai 78 Comuni della Provincia di Sondrio.

La Società per l'Ecologia e l'Ambiente Spa - è stata costituita per espressa volontà degli

Enti Pubblici Locali della Provincia di Sondrio nel 1995 allo scopo di garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali provenienti dall'intero territorio provinciale.

Subentrata nelle attività fino ad allora svolte dal Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina-Alto Lario, la Società per l'Ecologia e l'Ambiente Spa ha allargato progressivamente il suo raggio d'azione, sia a livello tecnico sia dal punto di vista territoriale. Da gennaio 2011 ha incorporato le società ASM Sondrio, SPL Tirano e SCA Morbegno.

Attualmente opera anche nei servizi di igiene urbana, nel servizio idrico integrato e nella produzione di energia elettrica da fonti pulite e rinnovabili.

La Società per l'Ecologia e l'Ambiente Spa è una società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.

La SECAM spa è una società in house secondo i requisiti previsti dall'ordinamento europeo (partecipazione pubblica totalitaria, controllo analogo, destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante). La società è in utile di esercizio e il Comune non deve devolvere contribuzioni a pareggio.

Di recente la suddetta società ha assunto anche le funzioni di gestore del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Sondrio.

I criteri proposti dal comma 611 della legge n. 190/2014 riguardo alle società di gestione dei servizi prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La norma quindi non obbliga alla soppressione di tali società (lettera d).

Come già esaminato dal Consiglio Comunale con la richiamata deliberazione n. 16 del 02.07.2015, si riconferma la valutazione di questa Amministrazione di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella suddetta società in quanto la stessa, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di servizi pubblici a favore della collettività e nell'interesse istituzionale e generale dell'ente.

SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI SERVIZI S.P.A. (STPS)

Il Comune partecipa al capitale della suddetta società con una quota dello 0,3131%.

La Società Trasporti Pubblici di Sondrio Spa è quasi interamente di proprietà pubblica, essendo la partecipazione del capitale privato minoritaria (0,025%).

La Società Trasporti Pubblici di Sondrio S.p.A - è stata costituita per espressa volontà degli Enti Pubblici Locali della Provincia di Sondrio il 26 febbraio 1976 allo scopo di garantire il trasporto pubblico in Provincia.

Tale società svolge attività di gestione di servizi pubblici locali; è una società indispensabile per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale nonché per parte del servizio di trasporto scolastico.

La suddetta Società è di fatto lo strumento operativo dei Comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di servizi pubblici a favore della collettività e nell'interesse istituzionale e generale dell'Ente.

I criteri proposti dal comma 611 della legge n. 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La norma quindi non obbliga alla soppressione di tali società (lettera d).

Come già esaminato dal Consiglio Comunale con la richiamata deliberazione n. 16 del 02.07.2015, si riconferma la valutazione di questa Amministrazione di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella suddetta società in quanto la stessa, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di

servizi pubblici a favore della collettività e nell'interesse istituzionale e generale dell'ente.

AVIO VALTELLINA S.P.A

Il Comune partecipa al capitale della suddetta Società con una quota dello 0,18%.

L' Avio Valtellina S.p.a., costituita il 22 marzo 1985, è una Società mista pubblico e privata, il principale azionista è la Provincia di Sondrio (58,16%).

La Società ha per oggetto la realizzazione, la gestione di aviosuperfici , eliporti ed areiporti nell' ambito della Provincia e sul territorio nazionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle comunicazioni da e per la Provincia di Sondrio.

La Società ha, dall'inizio, realizzato un' ampia area collocata sul terreno di proprietà del comune di Caiolo, concessa in diritto reale di superficie da questo Comune all'Avio Valtellina S.p.a, per la realizzazione una pista di atterraggio/decollo pavimentata della lunghezza di 800 ml e per le prime strutture di servizio.

Tale struttura, inaugurata nel 1986, fu prioritariamente adibita quale base di riferimento per le attività di Protezione Civile e, solo in secondo ordine, quale struttura per le attività turistiche e sportive.

Nel 1987, a seguito dei gravi eventi alluvionali che colpirono la provincia di Sondrio (57 vittime), l'Aviosuperficie di Caiolo svolse un ruolo fondamentale nell'ambito dei soccorsi durante le operazioni di pronto intervento, costituendo per molti mesi la principale struttura di collegamento ed il punto di riferimento per l'approdo e l'assistenza di aeromobili coinvolti nelle operazioni di Protezione Civile conseguenti alla calamità .

Negli anni successivi l'aviosuperficie di Caiolo consolida il proprio ruolo nel settore della Protezione Civile, diventando tra l'altro base stabile per le attività di elisoccorso. Nel 1990 viene collocata presso la struttura una delle prime base hems (servizio di emergenza e urgenza con elicottero) in Italia, che tutt'oggi rimane una delle basi più operative a livello nazionale come numero di interventi (circa 9.000 missioni finora effettuate).

Nell'anno 2000 la Protezione Civile Nazionale, attraverso il C.O.A.U. ha chiesto ad Avio Valtellina S.p.A, società titolare dell'aviosuperficie e responsabile della sua gestione, la disponibilità della struttura per potervi allestire la terza base antincendio Nazionale stagionale con la dislocazione degli elicotteri di grandi dimensioni s-64 Sky-Crane.

Nel 2006, dopo aver acquisito dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento di attività di trasporto pubblico di passeggeri.

Nel 2009 è anche stata dislocata la base stagionale per l'elicottero dedicato alla protezione civile regionale per l'antincendio boschivo, recupero animali e sorveglianza del territorio tutt'ora presente.

Anche a seguito delle meritevoli attività di protezione civile, elisoccorso etc. svolte dalla società Avio Valtellina durante le calamità dell'estate del 1987, la Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta n. IV/23288 del 9 ottobre 1987, ha inserito l'aviosuperficie di Caiolo nel Piano per il trasporto aereo in Valtellina; Piano che è stato poi recepito e finanziato, nell'ambito del Piano di Ricostruzione e Sviluppo approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge 102/90 (Legge Valtellina) , dal Consiglio regionale della Lombardia con deliberazione n. V/508 del 19 marzo 1992 – Azioni ed interventi –

“ Avio superficie in Provincia di Sondrio”.

La Provincia di Sondrio, quale soggetto beneficiario e attuatore della Legge 102/90, in stretta collaborazione con la Società Avio Valtellina, ha, dal 2000 al 2005, concorso in modo determinante a riqualificare /potenziare le più importanti infrastrutture.

Dal 1986 la Società Avio Valtellina è titolare, a seguito di sottoscrizione di Convenzione trentennale con il Comune di Caiolo, di diritto di superficie su un'area di mq 172.065, in territorio del comune di Caiolo (So) che ne è il proprietario. Per tale concessione, rivista e

integrata nel 1999 a seguito degli imminenti investimenti strutturali provinciali di cui al Piano di ricostruzione e sviluppo, la Società versa, al Comune di Caiolo, un canone annual, rivalutabile secondo l'indice Istat, (per il 2015 ammonta a € 40.784,61),

Anche da un punto di vista strettamente finanziario, il mantenimento dell'Avio Valtellina è di importanza strategica per questo Comune, tenuto conto delle continue riduzioni dei trasferimenti statali.

Inoltre la partecipazione nell'Avio Valtellina è di particolare interesse pubblico, in quanto questo comune, come in generale il territorio valtellinese, è caratterizzato da frequenti fenomeni di dissesto, di esondazioni e di frane, eventi nei quali la presenza un servizio come quello svolto dalla suddetta società riveste una rilevanza strategica e fondamentale per l'incolumità del territorio e delle persone.

Si sottolinea il ruolo strategico di un'infrastruttura di trasporto aereo, come Avio superficie di Caiolo, come è emerso, con grande evidenza, in occasione degli eventi calamitosi degli anni 1987, 2005, 2006, 2008, 2010, nel corso dei quali ha costituito la base principale per i collegamenti con le aree esterne.

L'Amministrazione Provinciale ha sempre investito notevoli risorse per adeguare la struttura aeroportuale all'evoluzione delle normative e per mantenerla in efficienza operativa per 365 giorni all'anno.


Un cenno a parte, ma determinante per l'economia e lo sviluppo turistico di questo Comune, va dedicato all'attività turistica/sportiva svolta dall'aeroclub di Sondrio, che tramite i voli turistici provenienti da aeroporti/avio superfici di tutta Europa, la scuola di volo locale e gli stage di volo sportivo, ha contribuito e tutt'ora contribuisce a far conoscere il nostro territorio in tutti i paesi europei, svolgendo così un importante ruolo per la promozione socio culturale / turistica ed economica del Comune di Caiolo.

Per quanto sopra esposto questa Amministrazione ritiene che, in particolare per il Comune di Caiolo, l'esistenza della Società Avio Valtellina rivesta un'importanza strategica di interesse generale e di pubblico servizio, in particolare per quanto attiene all'attività di protezione civile, antincendio, calamità ,sicurezza del territorio oltre che a contribuire allo sviluppo, progresso sociale ed economico finalità ,quest' ultime previste anche dall' art 3 dello Statuto comunale.

Come già esaminato dal Consiglio Comunale con la richiamata deliberazione n. 16 del 02.07.2015, si riconferma la valutazione di questa Amministrazione di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella suddetta Società in quanto la stessa, di fatto, è lo strumento operativo per assicurare l'esercizio sovracomunale di servizi pubblici a favore della collettività e nell'interesse istituzionale e generale dell'ente.

Il presente documento verrà trasmesso, per quanto di competenza, al Consiglio Comunale, alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo Regione Lombardia, nonché pubblicato sul sito web comunale - sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione 1° livello Enti controllati - sottosezione 2° livello Società partecipate.

Caiolo, 29.04.2015



IL SINDACO
Giuseppe Pirana

Comune di Caiolo

Provincia di Sondrio



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE


Il sottoscritto Dott. Luca Abatini, nella sua qualità di Revisore dei Conti di questo Comune,

VISTO

- l'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la proposta di deliberazione da presentare per l'approvazione al consiglio comunale avente ad oggetto : "Approvazione della relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate";
- la relazione del Sindaco conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015, datata 29.4.2016

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, commi 611 e 612, della Legge 190/2014 (finanziaria 2015) dispone che, fermo quanto già previsto dall'art. 27, commi da 27 a 29 della Legge 244/2007, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente od indirettamente possedute;
- il Comune di Caiolo ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 2.7.2015, regolarmente trasmessa alla Corte dei Conti e pubblicata sul proprio sito internet istituzionale;
- che l'Ente detiene unicamente partecipazioni in:
 - . S.EC.AM. SPA – quota 0,97% del capitale sociale;
 - . S.T.P.S. SPA – quota 0,46% del capitale sociale;

- 
- . AVIO VALTELLINA SPA – quota 0,18% del capitale sociale;
- che S.EC.AM. SPA e S.T.P.S. SPA sono società a capitale interamente pubblico e che le quote sono frazionate e possedute da più Enti Locali mentre AVIO VALTELLINA SPA è una società a prevalente capitale pubblico e che le quote sono frazionate e possedute da più Enti Locali oltre che da alcuni soggetti privati;
 - che, nel rispetto delle nuove disposizioni di legge e per ciascuna partecipazione posseduta, il Comune ha predisposto una verifica sulla base di:
 - a) non indispensabilità rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente;
 - b) numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) per attività diverse dai servizi pubblici (alla luce di quanto alla successiva lettera d), gestione analoga o simile a quella svolta da altri enti o società partecipati dal Comune;
 - d) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, possibilità di aggregazione tra società;
 - e) ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi;
 - f) contenimento dei costi di funzionamento delle strutture aziendali;
 - che il piano e l'apposita relazione all'uopo predisposta giustificano il mantenimento delle partecipazioni oggi possedute;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione della delibera avente per oggetto : "Approvazione della relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società partecipate"

Caiolo, 29 aprile 2016

Dott. Luca Abatini

IL REVISORE DEI CONTI




ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 16 del 29.04.2016

AVENTE PER OGGETTO: PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI COMUNALI. APPROVAZIONE DEL “PIANO OPERATIVO – RELAZIONE TECNICA “ ART. 3, C. 611 ESS. DELLA LEGGE N. 190 DEL 23.12.2014.


Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.. così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b della Legge n. 213/2012;

Caiolo, li 29.04.2016


Il Resp. del Servizio Finanziario
Ass. Aldo Paruscio

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 03 MAG. 2016 ore rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

03 MAG. 2016

Caiolo, li _____

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa PANSONI




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ° La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.
- ° Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li _____

03 MAG. 2016



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

